N. R.G. 8226 /2023

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice Michele Posio,

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminata la relazione del c.t.u. ing.. Samuelli Andrea, che ha dato atto della non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa;

vista l'istanza congiunta delle parti costituite di procedere alle operazioni di vendita, da effettuare a mezzo di delega ad un professionista;

rilevato che parte convenuta [redacted] nulla ha opposto, in quanto rimasto contumace;

P.Q.M.

visti gli artt. 788, 569 terzo comma, 570 ss., 576 ss., 591 *bis* , c.p.c., 179, *ter* e *quater*, disp.att. c.p.c.,

ORDINA

farsi luogo alla vendita dei beni immobili oggetto della presente procedura e secondo le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 569, c.p.c., alle condizioni indicate nella relazione di stima,

DELEGA

per l'esecuzione delle conseguenti operazioni la **dr.ssa Peperoni Elena,** con studio in Palazzolo Sull'Oglio, via Garibaldi n. 8, al quale rimette l'effettuazione di tutte le attività indicate dal combinato disposto degli artt. 569, 570 ss., 576 ss., 591 *bis,* c.p.c., demandando altresì al professionista delegato di specificare, negli eventuali successivi bandi d'asta con prezzi ribassati, il prezzo base originario; nominandolo, inoltre, custode del compendio pignorato ai sensi e per gli effetti – occorrendo – di cui all'art. 560, c.p.c.,

FISSA

alle parti termine di quindici giorni per il deposito di un'eventuale istanza di audizione, ove volessero indicare uno specifico tipo di asta telematica da adottarsi, disponendo fin d'ora che, in difetto, il Professionista delegato proceda all'asta telematica con forma c.d. *sincrona mista;*

AUTORIZZA

fin d'ora il Professionista delegato all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, ove si riveli necessario per lo svolgimento delle attività correlate all'utilizzo dell'asta telematica.

DISPONE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: POSIO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 43573c27b62afe6d3b84093b445b1024

che all'emanando decreto di trasferimento sia allegato l'Attestato di Certificazione Energetica di cui all'art. 25, co. 4, Legge Regione Lombardia, n. 24, dell'11.12.2006 e per l'effetto manda al professionista delegato di provvedervi, previo affidamento dell'incarico da parte sua, successivamente all'aggiudicazione dei beni, ad un certificatore a ciò abilitato,

FISSA

il termine ordinatorio di **anni due** per lo svolgimento delle operazioni delegate, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza al predetto professionista,

STABILISCE

che la pubblicità degli avvisi sia effettuata dal professionista delegato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dagli artt. 490, c.p.c., 173 *ter* e *quater* , disp. att., c.p.c.,

INDICA

lo studio del professionista delegato, oppure il domicilio dallo stesso successivamente all'uopo eletto, quale luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571, c.p.c., nonché quale luogo di esame delle medesime,

INDICA

nel Palazzo di Giustizia del Tribunale di Brescia il luogo ove verranno tenute le gare tra gli offerenti e le operazioni relative ai successivi eventuali incanti,

DISPONE

che il professionista delegato indichi un primario Istituto di credito ove dovranno essere depositate le somme versate dall'aggiudicatario su di un libretto di deposito intestato alla Procedura,
visto l'art. 5, D.M. Giustizia, n. 313, 25.5.99,

DETERMINA

in € 1.300,00 (euro 300,00 riservati per gli avvisi di vendita) la somma che le parti in via solidale e, tra esse, nella misura della quota ereditaria, dovranno anticipare al professionista delegato entro un mese, anche a titolo di anticipo per le spese di pubblicazione sul Portale delle Vendite Telematiche; il Professionista delegato darà corso al mandato solo dopo aver incassato il fondo – spese,

DISPONE

che, ove manchi il pagamento nel termine fissato, il Professionista provveda a sollecitare (con racc. r.r.) le parti, assegnando il termine di 15 giorni per il versamento; in mancanza di versamento, il Professionista comunicherà l'inadempimento al Giudice, che procederà in udienza ai conseguenti provvedimenti.

Si comunichi alle parti e al nominato Professionista delegato.

Brescia, 4/10/2024 .

Il Giudice

Michele Posio

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: POSIO MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 43573c27b62afe6d3b84093b445b1024